

Ordinanza n.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Misure di contrasto e contenimento della pandemia mediante l'istituzione della figura degli "Assistenti Civici".

**IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020 n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020 e n. 673 del 15 maggio 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

RAVVISATA la necessità di supportare i Comuni per una più efficace attuazione delle necessarie misure di contrasto e contenimento del diffondersi della pandemia da COVID-19, a seguito del graduale e progressivo rientro nelle normali condizioni di vita della popolazione e di ripresa delle attività economiche e produttive, mettendo a disposizione dei medesimi, per il tramite dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), un contingente di soggetti, individuati su base volontaria, aventi dimora abituale presso il Comune dove intendono assicurare il supporto;

CONSIDERATA la necessità di assicurare le occorrenti risorse in favore dei Comuni per la responsabilità civile verso i terzi e dell'INAIL, per la copertura assicurativa contro gli infortuni per i soggetti utilizzati in base alla presente ordinanza;

SENTITA l'Associazione italiana Comuni italiani (ANCI);

SENTITO l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL);

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

SENTITO il Ministero dell'Interno;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze

DISPONE

Articolo 1

(Assistenti civici a supporto dei Comuni per l'attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del diffondersi dell'agente virale COVID-19)

1. Per le finalità di cui in premessa, i Comuni possono avvalersi dei soggetti denominati "assistanti civici", per supportare gli stessi nell'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione del graduale rientro alle ordinarie condizioni di vita della popolazione e di ripresa delle attività economiche e produttive ovvero di altre attività di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile individua gli aderenti all'iniziativa, sulla base di apposita procedura a cui possono partecipare, su base volontaria, tutti i soggetti maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia.

3. Gli assistenti civici, nel numero massimo di 60.000 unità, così come individuati al comma 2, prestano il loro supporto a titolo gratuito, sino ad un massimo di 16 ore settimanali, sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Comune nel quale operano. Durante la prestazione di tali attività, agli assistenti civici non sono disposte restrizioni agli spostamenti nell'ambito del territorio comunale.
 4. Gli assistenti civici possono operare per un periodo di tempo massimo che non può andare oltre il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
 5. Il Dipartimento della protezione civile trasmette ad ANCI l'elenco di chi ha presentato domanda ai sensi del comma 2, suddiviso per i Comuni in cui gli stessi soggetti abbiano dichiarato la loro dimora abituale. L'ANCI provvede, sulla base di tali elenchi, a definire eventuali criteri per l'individuazione da parte dei Comuni degli effettivi partecipanti all'iniziativa ed a restituire al Dipartimento della protezione civile il quadro numerico, Comune per Comune, dei soggetti avviati all'iniziativa. Inoltre, ANCI garantisce supporto ai Comuni per la gestione del progetto, durante l'intero periodo di attuazione dell'iniziativa.
6. Ai fini delle attività di cui al presente articolo i Comuni, con determina dirigenziale o altro atto amministrativo provvedono:
- a) a stabilire, sulla base degli eventuali criteri individuati da ANCI, il fabbisogno degli assistenti civici di cui al comma 1 ed individuano i soggetti da avviare alle attività;
 - b) ad attivare, per via telematica attraverso la procedura "*diamoci una mano*" sul sito INAIL, in favore dei predetti assistenti civici, la copertura dei rischi per infortuni, comunicando i nominativi dei soggetti avviati a tale attività, i giorni di effettivo impiego che non potranno comunque essere superiori a tre alla settimana, nel rispetto del limite delle 16 ore settimanali di attività, ed a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 2, comma 1;
 - c) a presentare denuncia all'INAIL in caso di infortunio del partecipante all'iniziativa, nonché, ove necessario, ad azionare la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi precedentemente stipulata in caso di eventi che lo richiedano;
 - d) alla pianificazione, all'organizzazione, alla formazione, ove necessaria, e al coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dagli assistenti civici nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
 - e) a dotare, attraverso i propri canali di approvvigionamento, gli assistenti civici, al fine di una loro immediata individuazione, di una casacca o fratino nel quale sia riportata la scritta "assistente civico" sul retro ed il logo della Protezione civile nazionale, dell'ANCI e del Comune sul fronte secondo l'esecutivo di stampa che sarà reso disponibile dal Dipartimento della protezione civile ai Comuni, per il tramite di ANCI.

Articolo 2

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza nel limite di 4.789.872,00 si provvede a valere sulle risorse rese disponibili al Dipartimento della protezione civile dall'articolo 14 del D.L.19 maggio 2020, n. 34. Detto onere è così ripartito:

- quanto ad euro 3.480.000,00, relativo alle voci di spesa di cui all'articolo 1, comma 6 lettere b) ed e), è destinato ad incrementare la dotazione del Fondo di Solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020. Il Ministero dell'interno provvede a ripartire le risorse in questione tra i Comuni interessati sulla base dell'elenco trasmesso dal Dipartimento della protezione civile e formato dall'ANCI, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, entro 15 giorni dalla ricezione del medesimo.
- quanto ad euro 1.279.872,00, relativo alla copertura del rischio infortuni, le relative risorse saranno poste a disposizione dell'INAIL, a fine progetto, previa determinazione del premio assicurativo complessivo dovuto per gli assistenti civici impiegati dai Comuni, tenuto conto del numero delle giornate di effettiva attività comunicate dai Comuni all'INAIL sulla base di apposita procedura telematica e del premio giornaliero applicato per il citato progetto "*diamoci una mano*";
- quanto ad euro 30.000 quale rimborso degli oneri sostenuti dall'ANCI per le attività di cui alla presente ordinanza previa presentazione al Dipartimento della protezione civile di apposita rendicontazione.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli